



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 134

Data: 04/05/2023

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco.

Oggetto:

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SPARGIMENTO DI LIQUAMI E DEIEZIONI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, POLLINA, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E TUTTI I PRODOTTI ASSIMILABILI COMPRESI FERTILIZZANTI DI ORIGINE ORGANICA (COMPOST O DIGESTATO) E AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

TERRA ANTONIO

OGGETTO: Disposizioni in merito allo spargimento di liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti i prodotti assimilabili compresi fertilizzanti di origine organica (compost o digestato) e ammendante compostato misto nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che

- l'utilizzo di materiale organico di qualsiasi origine, con le modalità ed entro i limiti imposti dalla vigente normativa e/o dalla Buona Pratica Agricola Normale, è una pratica agronomica, oltre che auspicabile, ammessa allo scopo di apportare al terreno sostanze nutritive e per l'effetto ammendante;
- il materiale organico non è dannoso per la salute e che il compost è liberamente utilizzabile in agricoltura;
- tale pratica agronomica peraltro va temperata alle esigenze di rispetto dell'ambiente e dei diritti dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli con quelle di limitare e, se possibile, eliminare gli effetti collaterali derivanti ed eliminare ogni potenziale rischio di natura ambientale;
- tra gli effetti derivati possono manifestarsi la proliferazione di mosche, odori molesti e/o la formazione di paludamenti, a causa di eccessivo spargimento del liquame o da spargimenti effettuati in orari e condizioni atmosferiche non idonee;
- le emissioni di odori sgradevoli, possono condizionare pesantemente la libera fruizione del territorio e limitarne le condizioni di vivibilità ed è pertanto necessario limitare il loro impatto sul territorio circostante;

Ritenuto di dover regolamentare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento ed utilizzo agricolo di liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti i prodotti assimilabili compresi fertilizzanti di origine (compost o digestato) e ammendante compostato misto, utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo a tutela dell'ambiente, delle acque e del benessere dei cittadini;

Considerato che l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 ss.mm.ii., recependo l'articolo 5 della direttiva n°2008/98/CE, individua i requisiti al ricorrere dei quali una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione può essere classificato "sottoprodotto" e, come tale, essere escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;

Visti e richiamati:

- la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
- il D.M. del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" - CBPA;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.04.2006;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la Legge regionale del 23-11-2006 n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e ss.mm.ii;
- il Regolamento Regionale della Regione Lazio n. 14 del 23 novembre 2007 "Programma d'azione per le

ORDINANZA Sindacale N. 134 DEL 04/05/2023

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;*
- il D.lgs. n.75 del 29.04.2001 *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della Legge n.88 del 07.07.2009”;*
 - il Regolamento regione Lazio n.1 del 09.02.2015 *“Disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue”*, ai sensi della Legge regione Lazio 23/11/2006 n.17;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 5046 del 25/02/2016 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;*
 - il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/00 e smi;
 - <http://www.impresainungiorno.gov.it/>

Su proposta del Dirigente del Settore VIII Ambiente ed Ecologia Arch. Marco Paccosi;

ORDINA

A tutte le ditte/Aziende agricole nonché ai singoli agricoltori che effettuano operazioni di spargimento di liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti i prodotti assimilabili, compresi fertilizzanti di origine organica (COMPOST o DIGESTATO) e ammendante compostato misto nell’ambito del territorio comunale, di osservare le sotto elencate modalità ed orari:

1. I proprietari dei fondi che intendono procedere alle operazioni di spargimento hanno l’obbligo di comunicarlo al Comune almeno 30 giorni dall’inizio delle stesse esclusivamente in modalità telematica al SUAP tramite il portale di accesso IMPRESAINUNGIORNO.GOV, utilizzando il seguente link <http://www.impresainungiorno.gov.it/>;
2. Le operazioni di distribuzione ed interrimento dei fertilizzanti organici (concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione) sono vietate in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse o con terreni non adatti (es. durante le piogge e fino al giorno successivo, terreni innevati o gelati, presenza di vento, etc);
3. Se il trasporto dei fertilizzanti organici avviene utilizzando strade pubbliche, il mezzo di trasporto deve passare per le vie secondarie e comunque nelle ore di minore densità del traffico;
4. Il mezzo di trasporto deve garantire che non vi siano perdite di materiale nonché eventuali sversamenti di liquidi prodotti dal materiale organico;
5. Il trasporto del fertilizzante e/o ammendante deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00, con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde che garantisca la tenuta;
6. E’ vietato il trasporto, la distribuzione e l’interrimento dei fertilizzanti organici nei giorni festivi e prefestivi, tre giorni prima e tre giorni dopo la Santa Pasqua, dal 10 al 20 agosto, dal 20 dicembre al 1° gennaio;
7. E’ consentito l’accumulo dei fertilizzanti organici prima dello spandimento e dell’interrimento a non meno di 10 mt da corsi d’acqua e a non meno di 200 mt da abitazioni o pubblici edifici; l’accumulo dei fertilizzanti sul terreno di destinazione non deve superare il quantitativo corrispondente a quello massimo applicabile come specificato al successivo punto. Se il terreno si trova a meno di 200 metri dalla prima abitazione i fertilizzanti devono essere distribuiti ed interrati subito dopo l’arrivo.
8. Se la distanza è maggiore ai 200 metri lo spandimento ed interrimento devono avvenire entro le 24 ore, previa copertura con teli, paglia o terra e provvedendo anche a perimetrare il cumulo in modo da evitare che il dilavamento dello stesso, dovuto alle precipitazioni meteoriche, possa confluire in corpo idrico superficiale. Stessa procedura di copertura e perimetrazione del cumulo è da attuarsi nel caso in cui si verifichino le condizioni previste al punto 2 e, quindi, sia necessario prolungare oltre le 24 ore il tempo di distribuzione e sotterramento.

ORDINANZA Sindacale N. 134 DEL 04/05/2023

9. La quantità massima di fertilizzanti organici che può essere sparsa per ogni ettaro di terreno deve essere tale da non superare il limite massimo di azoto pari a 340 kg/ha/anno complessivamente apportato al terreno tra concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione, fatte salve le disposizioni di legge;
10. I mezzi ed i macchinari utilizzati per la distribuzione ed interrimento nonché le condizioni di umidità dei fertilizzanti organici devono essere adeguati al fine di evitare la diffusione di polveri;
11. Il fertilizzante organico deve essere sempre accompagnato da informazioni, da fornire da parte del produttore all'agricoltore e resi disponibili ai soggetti preposti al controllo, relative alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, alle operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per la distribuzione ed interrimento in campo, alle precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, alle condizioni meteo ottimali per la pratica della distribuzione ed interrimento, in maniera da orientare l'utilizzatore al corretto impiego.

AVVERTE

che nei confronti di chi contravverrà alle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata, ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare ed eseguire quanto disposto con la presente ordinanza adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

DISPONE

Che il presente provvedimento divenga efficace dal 01.06.2023 al 31.05.2024 e sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line, pubblicata in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito sul territorio comunale nonché trasmessa per quanto di competenza a:

- alla **Prefettura di Latina**
prefettura.preflt@pec.interno.it
- al **Comando della Polizia Locale del Comune di Aprilia**
poliziale@pec.comune.aprilia.lt.it
- al **Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia**
ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it
- all'**Ufficio Agricoltura del Comune di Aprilia**
agricoltura@pec.comune.aprilia.lt.it
- all'**Ufficio Agricoltura della Provincia di Latina**
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
- alla **Protezione Civile del Comune di Aprilia**
protezionecivile@pec.comune.aprilia.lt.it
- all'**Arma dei Carabinieri, Stazione di Aprilia**

flt21572@pec.carabinieri.it

- all'Arma dei Carabinieri Forestali, Stazione di Cisterna di Latina
flt43034@pec.carabinieri.it
- al Commissariato di Polizia di Stato, Stazione di Cisterna di Latina
comm.cisterna.lt@pecps.poliziadistato.it
- alla ASL Latina
dipprevenzione@pec.ausl.latina.it
- al Comando Vigili del Fuoco di Latina
com.latina@cert.vigilfuoco.it

INFORMA

Che per le violazioni alla presente ordinanza, che prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Antonio Terra